

LEGGE DI BILANCIO 2021: PRIME INDICAZIONI PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

Si esaminano le principali disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 a favore di imprese ed esercenti arti e professioni

Informativa n. 3/2021

Riferimenti normativi Legge n. 178 del 30/12/2020 pubblicata sulla GU n. 322 del 30/12/2020 c.d. "Legge di bilancio 2021"



La Legge n. 178 del 30/12/2020, c.d. “Legge di bilancio 2021” in vigore dall’1/01/2021, ha introdotto diverse novità in ambito fiscale e previdenziale.

Di seguito vengono esaminate le principali disposizioni a favore di imprese ed esercenti arti e professioni rinviando a successive informative la disamina delle ulteriori modifiche introdotte.

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, **che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta differenziato in funzione delle diverse tipologie di beni agevolabili.

La nuova norma si sovrappone in parte (per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2020) con l’agevolazione introdotta con la “Legge di bilancio 2020” dettagliatamente analizzata nell’Informativa Unistudio n. 7/2020 per gli investimenti in **beni materiali** effettuati tra l’1/01/2020 ed il 31/12/2020 (ovvero entro il 30/06/2021 a condizione che entro il 31/12/2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). Sono conseguentemente attesi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per comprendere la sinergia tra le due norme di legge.

Ambito soggettivo di applicazione

Il credito di imposta è riconosciuto indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi non rientranti nella categoria “Industria 4.0” l’agevolazione spetta anche agli esercenti arti e professioni.

Ambito oggettivo di applicazione

Sono agevolabili gli investimenti in **beni materiali e immateriali nuovi strumentali non rientranti nella categoria “Industria 4.0”** ad eccezione:

- dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art.164 del Testo Unico delle Imposte;
- dei beni per i quali, in base al D.M. del 31/12/1988, sono previste aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- dei fabbricati e delle costruzioni;
- dei beni di cui all’Allegato 3 della Legge n. 208/2015, come ad esempio le condutture impiegate per determinate tipologie di attività, materiale ferroviario ed altre fattispecie specifiche;
- dei beni devolvibili gratuitamente di imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico nonché della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Il credito di imposta spetta:

- per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione;

- nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile). Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro per i beni materiali e 1 milione di Euro per i beni immateriali;
- per gli investimenti effettuati nel 2022 ovvero entro il 30/06/2023 (a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro per i beni materiali e 1 milione di Euro per i beni immateriali.

Il credito d'imposta per gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi "4.0"**, ossia compresi nell'Allegato A alla Legge n. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione;
- nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, del 30% del costo per gli investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di Euro e del 10% del costo per gli investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di Euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022 ovvero entro il 30/06/2023 (a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, del 20% per gli investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di Euro e del 10% per gli investimenti tra i 10 e 20 milioni di Euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in **beni immateriali strumentali nuovi "4.0"**, ossia compresi nell'Allegato B alla Legge n. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione;
- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Modalità di utilizzo del credito di imposta e adempimenti richiesti

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ordinariamente in tre quote annuali di pari importo; se i ricavi/compensi sono però inferiori a 5 milioni di Euro (dovrà essere chiarito da parte dell'Agenzia delle Entrate se il periodo di riferimento sia il 2019 o il 2020) il credito di imposta spetterà in un'unica quota annuale;
- a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi non rientranti nella categoria "Industria 4.0";
- a decorrere all'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali rientranti nella categoria "Industria 4.0";
Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione, in quest'ultimo periodo il credito di imposta può comunque essere fruito nella medesima misura di quella spettante ai beni "ordinari", ossia il 10% o il 6%;
- non è imponibile né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP e non rileva ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- non è soggetto al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 di 700.000,00 Euro così come non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti di imposta indicati nel quadro RU del Modello Redditi di Euro 250.000,00;
- non opera la previsione di cui all'art. 31 D.L. n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500,00 Euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali il termine di pagamento è scaduto;

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si precisa infine che:

- relativamente a tutte le tipologie di investimenti agevolabili il soggetto deve conservare, a pena di revoca, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo – “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito di imposta ex art. 1 comma da 1051 a 1063 Legge n. 178/2020”;
- per i beni materiali e immateriali “Industria 4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 Euro è richiesta una perizia asseverata (non giurata) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016. Per i beni materiali e immateriali “Industria 4.0” di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 Euro, l'onere documentale sopra indicato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante;
- esclusivamente per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” sarà necessario effettuare un'apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo D.M.

Cessione del bene agevolato

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, alcuni dei beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi senza applicazione di sanzioni e interessi.

Di seguito viene proposta una tabella riepilogativa dell'agevolazione.

	Beni strumentali nuovi “ordinari”	Beni materiali “Industria 4.0” (Allegato A della Legge n. 232/2016)	Beni immateriali “Industria 4.0” (Allegato B della Legge n. 232/2016)
Soggetti beneficiari	Imprese ed esercenti arti o professioni	Solo imprese	Solo imprese
Ammontare del credito fino al 31/12/2021 (dal 16/11/2020) ovvero entro il 30/06/2022 a condizione che entro il 31/12/2021 sia stato accettato l'ordine e pagato almeno il 20%	10% del costo elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile	- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; - 30% del costo per gli investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di Euro; - 10% del costo per gli investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di Euro	20% del costo
Ammontare del credito nel 2022 ovvero fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia stato accettato l'ordine e pagato almeno il 20%	6% del costo al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile	- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; - 20% per gli investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di Euro - 10% per gli investimenti tra i 10 e 20 milioni di Euro	20% del costo
Limite massimo dei costi ammissibili	2 milioni di Euro per i beni materiali, 1 milione di Euro per i beni immateriali, per ciascun periodo	20 milioni di Euro per ciascun periodo	1 milione di Euro
Fruizione	3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione. Se i ricavi/compensi sono inferiori a 5 milioni di Euro il credito di imposta spetta in un'unica quota annuale	3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione	3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione

Credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato, con alcune modifiche di seguito esaminate, al 31/12/2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative dettagliatamente analizzate nell'Informativa Unistudio n. [8/2020](#) alla quale si rinvia.

Ambito soggettivo

La "Legge di bilancio 2021" amplia la platea dei soggetti beneficiari includendo anche le società agricole titolari di reddito agrario.

Ambito oggettivo

Il credito di imposta è riconosciuto in maniera differenziata in base al tipo di attività svolta. Si veda la successiva tabella che riporta il nuovo ammontare e i limiti del credito.

Attività agevolabile	Ammontare e limiti del credito di imposta
Attività di ricerca e sviluppo	20% delle spese ammissibili nel limite massimo di 4 milioni di Euro
Attività di innovazione tecnologica	10% delle spese ammissibili o 15% in caso di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 2 milioni di Euro
Attività di design e ideazione estetica	10% % delle spese ammissibili nel limite massimo di 2 milioni di Euro

Sono inoltre ora agevolabili anche le spese relative ai software.

Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi nelle zone svantaggiate, sono state inserite specifiche disposizioni con riferimento agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni spetta, per gli anni 2021 e 2022, con le seguenti modalità:

- nella misura del 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di Euro;
- nella misura del 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di Euro;
- nella misura del 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.

La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

Adempimenti

Come noto per godere dell'agevolazione è previsto che venga redatta e conservata una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili. La "Legge di bilancio 2021" introduce l'obbligo di **asseverazione** della relazione tecnica.

Credito di imposta formazione 4.0

Viene prorogato al 31/12/2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0 prevedendo un ampliamento dei costi ammissibili. Si veda l'Informativa Unistudio n. [7/2020](#).

In particolare, sono ora ammissibili anche i seguenti costi:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

A seguito del diffondersi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 erano state introdotte alcune modifiche migliorative alla disciplina del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, dettagliatamente analizzate nell'Informativa Unistudio n. [56/2020](#), valevoli esclusivamente per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.

La "Legge di bilancio 2021" proroga fino al 2022 la nuova disciplina ma con un'importante novità.

In particolare, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta (entro il limite massimo di 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni) è concesso sempre nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari **effettuati esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale**, e non più su quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o digitali.

Viene pertanto confermato come avvenuto nel 2020 che non è necessario aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione.

Rivalutazione e riallineamento dei beni materiali ed immateriali di impresa

Come noto il "Decreto Agosto" (si veda Informativa Unistudio n. [61/2020](#)) ha introdotto la possibilità per le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare (nel bilancio dell'esercizio 2020) i beni di impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa) e talune partecipazioni risultanti dal bilancio al 31/12/2019, nonché di riallineare l'eventuale disallineamento in essere tra valori civili e fiscali dei beni materiali ed immateriali sempre risultanti dal bilancio dell'esercizio al 31/12/2019, emerso ad esempio a seguito dell'effettuazione di un'operazione straordinaria (fusione, scissione, conferimenti di azienda, etc.).

La "Legge di bilancio 2021" integra la precedente disposizione prevedendo la possibilità di riallineare anche il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio al 31/12/2019 alle medesime condizioni sempre ad esempio mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3%.

Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Incentivo alle aggregazioni aziendali

In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione conferimento di azienda, deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente **tra l'1/01/2021 e il 31/12/2021**, è consentita, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario della scissione e al conferitario, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (c.d. DTA) riferite a:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta alla medesima data.

Ovviamente le perdite fiscali e le eccedenze ACE trasformate non potranno più essere utilizzate per abbattere i redditi imponibili futuri.

Le attività per imposte anticipate possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

Requisiti soggettivi

1. Le società partecipanti all'operazione di aggregazione devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 co.1 numero 1) del codice civile;
2. La norma non si applica alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 numero 1) del codice civile a patto che il controllo sia stato acquisito attraverso operazioni diverse da fusione, scissione e conferimento di azienda tra l'1/01/2021 e il 31/12/2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica l'operazione di fusione/scissione/conferimento di aziende. In tal caso, le perdite fiscali e le eccedenze di ACE trasformabili sono quelle maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni sopra previste (punti 1 e 2) devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

Indipendentemente dal numero di operazioni realizzate, la norma può essere applicata una sola volta per ciascun soggetto.

Ammontare massimo del credito e modalità di trasformazione

L'importo massimo di DTA che può essere trasformato in credito di imposta è pari al 2% della somma delle attività di bilancio dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. Per individuare le attività dei soggetti partecipanti all'operazione si fa riferimento agli importi risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile.

In caso di conferimento d'azienda, invece, il limite è pari al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. Il credito di imposta non è produttivo di interessi.

Modalità di utilizzo

Il credito di imposta:

- può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione tramite modello F24 ovvero essere ceduto o chiesto a rimborso;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una "commissione" pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento

della commissione è effettuato per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60% entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito il Fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti ad esclusione dei premi INAIL.

L'esonero parziale è relativo ai contributi previdenziali dei:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. n. 509/1994 (CNPADC, INARCASSA, CIPAG, ENPAM, etc.) e al DLgs. n. 103/199 (Casse interprofessionali).

Per poter godere dell'esonero i lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:

- percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 Euro;
- subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero in oggetto.

L'agevolazione spetta entro i limiti di spesa pari a 1 miliardo di Euro per l'anno 2021.

L'esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti opera anche per i medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla Legge n. 3/2018) già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza sanitaria.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Viene istituita, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

L'indennità è riconosciuta se sono rispettati i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (che devono essere mantenuti anche durante i periodi di percezione della stessa);
- b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza (che devono essere mantenuti anche durante i periodi di percezione della stessa);
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145,00 Euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione determina l'immediata cessazione della stessa con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'Indennità è erogata dall'INPS previa domanda presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

L'indennità:

- è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate;
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa;

- non può in ogni caso superare il limite di 800,00 Euro mensili e non può essere inferiore a 250,00 Euro mensili;
- non concorre alla formazione del reddito.

Il fondo per l'ISCRO sarà alimentato dall'incremento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione Separata INPS nella seguente misura:

- 25,98% per il 2021;
- 26,49% per il 2022;
- 27% per il 2023.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.